

**TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA  
SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. *omissis*/2017 promossa da:

CLIENTE

contro

BANCA ALFA

Il Giudice dott. Caterina Arcani,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/02/2018, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

All'udienza del 14 febbraio 2018, la difesa della parte resistente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della BANCA ALFA, ora BANCA BETA, in quanto il rapporto oggetto di contestazione si è estinto nell'anno 2013 e dunque precedentemente al provvedimento di costituzione dell'Ente ponte, rilevando altresì che non risulta essere stata fatta alcuna contestazione da parte del ricorrente in epoca antecedente alla predetta costituzione.

La ricorrente ha replicato, con memoria datata 5 marzo 2018, all'eccezione di carenza di legittimazione passiva richiamando un precedente del Tribunale che ha affermato: ***“ove parte attrice agisca contro l'ente-ponte non per ottenere il rimborso delle azioni ma per chiedere il risarcimento del danno derivato da un inadempimento della banca ad obblighi informativi, va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte. L'art.47, comma 7, del D.Lgs. 180/2015 preclude l'azione verso l'ente ponte a coloro che sono titolari di posizioni non cedute alla nuova banca, ovvero gli obbligazionisti secondari. La norma non pone dunque nessuna preclusione per coloro che facciano valere diritti relativi all'adempimento a contratti stipulati dalla vecchia banca, a prescindere dal fatto che essi siano o meno esauriti”***.

**Nessun rilievo avrebbe, poi, la circostanza che nessuna contestazione sia stata mossa prima della costituzione dell'ente ponte**, atteso che, sostiene, aderendo alla tesi della resistente, si configurerebbe in astratto una disparità di trattamento privilegiando i soggetti che hanno condotto un'azione da inadempimento contrattuale prima della costituzione dell'ente ponte rispetto a coloro che invece hanno agito successivamente.

Rileva, poi, che l'affermazione per la quale il rapporto di conto si è estinto nel 2013 è solo formalmente corretta, ma non nella sostanza, stante la permanenza di un diritto di credito restitutorio in capo al CLIENTE, per le somme illegittimamente addebitate e con riguardo alle quali il ricorrente vanta diritto di ripetizione.

Ciò premesso si osserva che pacificamente il rapporto bancario si è chiuso nel 2013.

Parte ricorrente non contesta il dato storico della chiusura del conto, ma afferma la permanente sussistenza del proprio diritto alla ripetizione di somme addebitate sul conto dalla banca.

Ora, a parte la constatazione che, per la giurisprudenza oggi maggioritaria, il diritto alla ripetizione postula proprio la previa chiusura del conto, con la conseguenza che l'argomento difensivo sul punto della difesa del CLIENTE non fa che confermare il dato della avvenuta chiusura del conto, occorre soffermarsi sulla questione relativa alla legittimazione passiva della BANCA ALFA rispetto alla pretesa restitutoria del cliente ( e rispetto ad una domanda di rideterminazione del saldo finale del conto), tenuto conto proprio della avvenuta chiusura del conto in data antecedente alla risoluzione della BANCA IN CRISI ed alla costituzione dell'Ente ponte.

E sul punto si ricorda che la risoluzione della BANCA IN CRISI è disciplinata dal d.lgs. 180/2015, disposizione che recepisce la direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD. Tale direttiva ha inteso predisporre strumenti finalizzati ad armonizzare le discipline dei vari ordinamenti nazionali con riferimento alla gestione della crisi degli enti creditizi e delle società di investimento e prevedere misure dirette al risanamento ovvero alla risoluzione dell'ente, con la creazione di enti ponte, cui trasferire il complesso delle attività aziendali in essere al momento della cessione.

Autorità preposta alla gestione della risoluzione è la Banca d'Italia.

Il programma di risoluzione elaborato con provvedimento del 21 novembre 2015 della Banca d'Italia prevedeva la risoluzione della BANCA IN CRISI, la adozione della struttura dell'Ente ponte con capitale detenuto da Banca d'Italia, con l'obiettivo di assicurare la continuità nella prestazione dei servizi creditizi e finanziari della banca in risoluzione; la costituzione di una società veicolo per la gestione delle attività ai sensi dell'art.45 d.lgs. 180/15, per consentirle di rendersi cessionaria delle sofferenze detenute in capo all'ente – ponte, pure con capitale detenuto da Banca d'Italia.

Banca d'Italia in data 22.11.2015, come primo atto per la realizzazione del relativo programma, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda in crisi a favore della BANCA ALFA costituendo quest'ultima come "Ente ponte".

Si è realizzata, così, la separazione ed il definitivo distacco tra i fattori del patrimonio, ovvero i rapporti giuridici pendenti attivi e passivi, destinati a mantenere continuità sul mercato, dagli elementi non suscettibili di continuazione.

Si tratta di un sistema speciale, in cui la Banca d'Italia elabora un meccanismo di cessione che ha lo scopo di trasferire alla BANCA ALFA solo gli elementi costituenti l'azienda bancaria in essere al momento della risoluzione.

L'art.47 co.7 d.lgs. 180/2015 recita appunto: *“ Salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, attività o passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario”*.

*Ordinanza, Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani, del 29.03.2018.*

Il rapporto intestato al CLIENTE, chiuso nel 2013, non è più un elemento costituente la azienda in risoluzione e come tale oggetto di cessione all'Ente ponte. E' pertanto infondato anche il rilievo circa la disparità di trattamento rispetto a chi ha fatto valere le proprie ragioni in data antecedente alla risoluzione, perché una simile differenza appare del tutto giustificata alla luce della ratio ispiratrice della disciplina di origine comunitaria.

Sotto tale profilo difetta il requisito della legittimazione passiva in capo a BANCA ALFA, ora BANCA BETA

Le novità delle questioni giuridiche e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.

### PQM

-accerta il difetto di legittimazione passiva di BANCA ALFA, ora BANCA BETA.  
-dispone l'integrale compensazione delle spese del presente procedimento  
Si comunichi.

Ferrara, 29 marzo 2018

Il Giudice  
Caterina Arcani

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS